

CODICE DI AUTODISCIPLINA

(SOMMARIO)

Premessa	pag. 2
Art. 1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione	pag. 2
Art. 2 Composizione del Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 3 Amministratori indipendenti	pag. 3
Art. 4 Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 5 Informazioni al Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 6 Trattamento delle informazioni riservate	pag. 4
Art. 7 Nomina degli Amministratori	pag. 4
Art. 8 Remunerazione degli Amministratori	pag. 4
Art. 9 Controllo interno	pag. 4
Art. 10 Comitato per il controllo interno	pag. 5
Art. 11 Operazioni con parti correlate	pag. 5
Art. 12 Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci	pag. 5
Art. 13 Assemblee	pag. 5
Art. 14 Sindaci	pag. 6

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A., già con deliberazione consiliare del 28 marzo 2000, decise di adottare le disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate; l'assetto di governo societario e la prassi operativa della Società erano, da tempo, in larga parte aderenti ed in linea al modello organizzativo societario proposto dal predetto Codice.

Nel luglio 2002 il Comitato per la Corporate Governance ha provveduto a rivisitare il Codice di Autodisciplina delle società quotate introducendo alcune modifiche che tengono conto della best practice nazionale ed internazionale; le principali novità hanno riguardato gli amministratori indipendenti, il trattamento delle informazioni riservate, la remunerazione degli amministratori, il controllo interno e le operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, nella riunione del 25 marzo 2003, ha provveduto, tenendo conto degli assetti organizzativi e delle attribuzioni di poteri della società, a modificare il proprio Codice di Autodisciplina adottato nella riunione del marzo 2001, conformandosi al citato Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset nella riunione del 22 marzo 2005 ha modificato il proprio Codice di Autodisciplina alla luce dello statuto sociale adottato con l'Assemblea del 27 aprile 2004 e delle disposizioni introdotte dalla Riforma del Diritto Societario.

ART. 1 - RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto all'amministrazione della società. Esso si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

In base alle disposizioni statutarie vigenti, il Consiglio di Amministrazione è rivestito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti più opportuni per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti e delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'art. 2381 Codice Civile e dell'art. 23 Statuto Sociale, nonché nominare un Comitato Esecutivo, al quale delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

L'attività delegata forma oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione da parte degli organi delegati in occasione delle riunioni consiliari.

1.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina i piani strategici, industriali e finanziari del Gruppo di cui essa è a capo;
- b) attribuisce e revoca le deleghe al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo, definendone i limiti e le modalità di esercizio;
- c) stabilisce, su proposta del Comitato di cui all'art. 8.1, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- d) svolge, nella sua collegialità, l'attività di vigilanza sull'andamento della gestione, avvalendosi anche delle informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo, dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Comitato per il controllo interno nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate di cui al successivo art. 11;
- f) valuta le modifiche degli assetti organizzativi ed amministrativi rilevanti della società e svolge un ruolo di indirizzo sull'organizzazione delle società del Gruppo nei confronti delle quali esercita attività di direzione e coordinamento;
- g) fornisce, nella relazione annuale sulla corporate governance, le informazioni sulle concrete modalità di attuazione dell'assetto di governo societario prescelto, in particolare la composizione e le competenze del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, l'elenco degli amministratori con i relativi incarichi, l'attività del Comitato per il controllo interno e del Comitato Piani Azionariato nonché sul trattamento delle informazioni riservate;
- h) riferisce agli azionisti in assemblea.

- 1.3 Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. E' rimessa al prudente apprezzamento di ciascun amministratore la valutazione dell'impegno di tempo necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni e della compatibilità con lo stesso di incarichi esterni, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate, in mercati regolamentari anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
- 1.4 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce periodica ed adeguata informativa sulle novità legislative di interesse in occasione delle riunioni consiliari.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi.
Per amministratori esecutivi si intendono gli amministratori a cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito deleghe di gestione individuali nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società. Gli amministratori non esecutivi sono quelli privi di deleghe di gestione individuali e che non ricoprono funzioni direttive nella società.
La ripartizione delle deleghe tra gli amministratori esecutivi è ispirata al principio della distinzione delle competenze.
- 2.2 Gli amministratori non esecutivi, sia per il loro numero sia per la loro autorevolezza, hanno un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari e contribuiscono al perseguimento dell'interesse sociale.

ART. 3 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

- 3.1 L'assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, curando che fra i suoi componenti vi sia un numero adeguato di amministratori indipendenti.
- 3.2 Gli amministratori indipendenti sono amministratori non esecutivi che:
- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista che controlla la società di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
 - b) non sono titolari, direttamente indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;
 - c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) o b).
- 3.3 L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al Mercato.

ART. 4 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4.1 Il Presidente ha la competenza e i poteri ad esso riservati dalla legge, dallo Statuto nonché dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è anche titolare di deleghe operative e gestionali.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie, il Presidente ha la rappresentanza della società. Al Presidente, o a chi ne fa le veci, compete la convocazione del Consiglio.
- 4.2 Il Presidente coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione e dirige le riunioni consiliari.
La convocazione degli amministratori per le riunioni consiliari avviene, nel rispetto delle previsioni statutarie, in modo da consentire agli interessati di avere contezza degli argomenti posti all'ordine del giorno e di avere elementi utili a consentire una efficace partecipazione ai lavori del Consiglio.
Allo scopo agli amministratori sono fornite informazioni con congruo anticipo rispetto alle riunioni consiliari sulle materie relative agli argomenti posti all'ordine del giorno. In ogni caso, sono assicurati, nel corso delle riunioni consiliari, un ampio approfondimento ed una esauriente trattazione di ogni argomento, in modo da consentire agli amministratori una consapevole decisione sulle materie in discussione.

ART. 5 – INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5.1 In occasione della prima riunione consiliare utile il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, il Comitato Esecutivo e gli amministratori con speciali incarichi, relazionano il Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento dei progetti loro affidati e delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.
Gli organi delegati forniscono inoltre adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio di Amministrazione e relazionano

altresi il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale per loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione riferisce a sua volta, anche attraverso gli organi delegati, al Collegio Sindacale sull'attività svolta, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

L'informativa al Collegio Sindacale avviene, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo ovvero delle riunioni del Collegio Sindacale stesso ovvero mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 6 – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 6.1 Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in coordinamento tra loro, curano la gestione delle informazioni riservate.
- 6.2 Un apposito regolamento per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" è emanato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Le procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che a causa dell'incarico ricoperto hanno accesso a informazioni rilevanti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
- 6.4 Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni

Le comunicazioni alle autorità e al pubblico vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità informativa.

ART. 7 – NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori, secondo previsione statutaria, vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% delle azioni aventi il diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art.3, sono depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 8 – REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 8.1 Il Comitato Piani Azionariato, nominato dall'Assemblea degli azionisti, composto da tre amministratori non esecutivi, e delegato dall'assemblea stessa ad attuare i piani di azionariato della società, formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche, anche prevedendo che una parte di questa sia legata ai risultati economici conseguiti dalla società e/o al raggiungimento di altri obiettivi specifici.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Piani Azionariato, stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389 Codice Civile.

ART. 9 – CONTROLLO INTERNO

- 9.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.
- 9.2 Il sistema di controllo interno ha, altresì l'obiettivo di verificare che vengano effettivamente rispettate le procedure interne, sia operative, sia amministrative, adattate al fine di identificare, prevenire e gestire nei limiti del possibile rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della società
- 9.3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce la responsabilità del sistema di controllo interno ad un preposto dotato di mezzi idonei, il quale identifica i principali rischi aziendali, progetta, gestisce e monitora il sistema di controllo interno.

- 9.4 Il preposto al controllo interno non dipende da alcun responsabile di area operativa ma esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il preposto relaziona del suo operato il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per il controllo interno e i sindaci.

ART. 10 – COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce un Comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da un numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai lavori del Comitato partecipa il Collegio Sindacale e possono intervenire il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato.
- 10.2 In particolare il Comitato per il controllo interno:
- valuta l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - valuta il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e riceve le relazioni periodiche dello stesso;
 - valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - valuta i rilievi che emergono dalle relazioni del preposto nonché dalle comunicazioni del Collegio sindacale o di singoli componenti dello stesso;
 - valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
 - riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
 - svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

ART. 11 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 11.1 Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.2 Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:
- informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
 - si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.
- 11.3 Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.

ART. 12 – RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

- 12.1 Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in coordinamento tra loro, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti e informazioni riguardanti la società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.
- 12.2 I rapporti con gli investitori istituzionali sono intrattenuti da un'apposita funzione, denominata "Investors Relations". La gestione dei rapporti con gli altri azionisti, in particolare per quanto riconducibile ai profili di informativa societaria, è affidata alla Segreteria Societaria.
- Ambedue le funzioni operano sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - ASSEMBLEE

- 13.1 L'assemblea è un momento particolarmente significativo per i rapporti con gli azionisti, pertanto il Consiglio di Amministrazione si adopera, per quanto di propria competenza, per incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.
- 13.2 Una congrua rappresentanza del Consiglio di Amministrazione partecipa alle assemblee che costituiscono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni price sensitive.
- 13.3 L'Assemblea ha adottato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplini lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società.

ART. 14 – SINDACI

- 14.1 Il Collegio sindacale, secondo previsione statutaria, viene eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 3% delle azioni aventi il diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali degli stessi, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 14.3 I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza, in quanto tali caratteristiche costituiscono il contenuto proprio del corretto adempimento delle funzioni di vigilanza demandate ai sindaci.
- 14.4 I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla società per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.